Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — Il terzo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che non sono approvati negli esami di una o due materie obbligatorie possono dare esami di riparazione, e, se approvati, sono classificati alla coda del loro corso; se invece sono ancora riprovati, saranno chiamati a sostenere un nuovo esame di riparazione insieme al corso successivo, col quale saranno classificati, se ottengono l'approvazione.

« Coloro poi che non sono approvati nel primo scrutinio di esami in più di due materie obbligatorie, potranno essere chiamati a sostenere soltanto un esame di riparazione col corso successivo, e, se approvati, saranno classificati con lo stesso come se ad esso avessero appartenuto.

« Coloro che non ottengono l'approvazione anche negli esami col concorso successivo, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento. ».

« *Art. 2.* — Il presente decreto avrà vigore dal 1º settembre 1921 al 30 giugno 1922 ».

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi.

Se ne dia lettura.

CAPPELLERI, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* n. -886A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

L'onorevole Caldara ha facoltà di parlare.

CALDARA. Ho preso atto con compiacimento delle osservazioni della Commissione relative all'ordinamento di questa materia.

Noi abbiamo veduto come la tassa sugli spettacoli, percepita a vantaggio dello Stato per gli istituti di beneficenza, e in parte a vantaggio dei comuni, sia effettivamente migliorata col nuovo ordinamento. Però dobbiamo fare alcune osservazioni per quello che riguarda l'applicazione uniforme di questo ordinamento. È vero che la tassa sugli spettacoli, come era organizzata prima, in molti comuni non dava quei risultati che è riuscita a dare con l'ordinamento nuovo; ma è anche vero che nei comuni dove vi era una organizzazione, se non perfetta, quasi perfetta per l'accertamento e l'esazione di questa tassa, si avevano dei risultati assai migliori di quelli che non si abbiano ora.

È vero che anteriormente con la tassa spettacoli si venivano a riscuotere circa tre milioni e che ora se ne riscuotono circa venti, ma è anche vero che i tre milioni che si riscuotevano prima erano riscossi quasi unicamente in tre comuni del Regno: Torino, Genova e Milano, e ciò in forza appunto di una organizzazione perfetta, sia per l'accertamento, sia per l'esazione dell'imposta.

Ora, si capisce che di fronte ad una organizzazione men che perfetta, a una organizzazione anzi assolutamente deficiente, lo Stato abbia voluto ricorrere anche all'ausilio di un'organizzazione privata, sia ricorso alla Società degli autori che, per alcuni lati del suo funzionamento, poteva essere la più adatta a migliorare l'organizzazione dell'esazione di queste imposte.

Ma che si sostituisca l'organizzazione privata là dove l'ente pubblico aveva fatto l'organizzazione buona, se non perfetta, io questo non riesco più a capire.